II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1971

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/26792 — C.I.C.G. — ZVEI/ZPÜ)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(71/85/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 85 e 87,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

vista la domanda presentata il 24 novembre 1969 dal Centre internationale de commerce de gros a Bruxelles, tendente a far constatare da parte della Commissione che gli accordi relativi al pagamento forfettario dei diritti d'autore a norma dell'articolo 53, paragrafo 5, della legge tedesca del 9 settembre 1965 sui diritti d'autore ed altri diritti sulle opere dell'ingegno, stipulati fra la Zentralstelle für Private Überspielungsrechte (ZPÜ), con sede a Monaco di Baviera, ed i produttori ed importatori di apparecchi di registrazione con sede nella Repubblica federale di Germania, costituiscono un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1,

I

considerando che dalle inchieste effettuate dalla Commissione risulta che i produttori tedeschi di apparecchi di registrazione e video-recorder, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 5, della legge tedesca sui diritti d'autore, versano all'amministrazione centrale dei diritti di riproduzione privati (ZPÜ) un canone che copre tutti gli esigibili diritti d'autore dei futuri acquirenti degli apparecchi ; che per gli apparecchi esportati direttamente dai produttori, tale canone non è percepito ; che tuttavia, quando dei grossisti tedeschi esportano apparecchi di registrazione o video-record, riescono solo eccezionalmente ad ottenere il rimborso dai produttori ; che i grossisti tedeschi sono, di conseguenza, svantaggiati, per quanto concerne la concorrenza, nei confronti degli importatori stranieri di altri Stati membri della Comunità, i quali sono generalmente dei concessionari esclusivi designati dai produttori, in quanto questi acquistano apparecchi per i quali non versano il canone in questione ;

considerando che lo stesso problema si pone per gli apparecchi di registrazione e video-recorder fabbricati all'estero ; che, difatti, non appena detti apparecchi sono importati nella Repubblica federale di Germania, l'importatore, a norma dell'articolo 53, paragrafo 5, della legge tedesca sui diritti di autore, diviene debitore del canone allo stesso titolo del produttore ; che i grossisti tedeschi che esportano i suddetti apparecchi in altri Stati membri della Comunità incontrano le stesse difficoltà nell'ottenere il rimborso del canone dagli importatori ;

II

considerando che le inchieste effettuate dalla Commissione hanno fornito indizi che lasciano presumere che l'atteggiamento dei produttori tedeschi e degli importatori tedeschi di apparecchi stranieri sia una conseguenza degli accordi da essi conclusi con la ZPÜ ;

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

considerando che detti accordi prevedono normalmente che il produttore od importatore versi alla ZPÜ una somma forfettaria per le vendite ch'egli effettuerà nel corso dell'anno successivo ; che il calcolo di tale somma si effettua sulla base delle vendite effettuate nel corso dell'anno precedente ; che, tuttavia, tale somma non è calcolata sulla totalità delle vendite effettuate sul territorio nazionale ma sul 95 % delle vendite stesse, la parte rappresentata dagli apparecchi esportati dai commercianti essendo valutata a 5 % ; che i produttori ed importatori ripartiscono il canone versato in tal modo sull'insieme degli apparecchi da essi venduti nella Repubblica federale di Germania ; che ogni apparecchio è in tal modo colpito dal canone percepito dalla ZPÜ al tasso del 95 % ; che tale sistema è servito da pretesto per rifiutare ai grossisti il rimborso dei diritti, nonostante la provata esportazione ;

III

considerando che a seguito della comunicazione da parte della Commissione dell'imminente inizio di una procedura sulla base delle presunzioni suesposte d'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, sedici produttori raggruppati in seno allo Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie, e. V. (Associazione centrale delle industrie elettrotecniche), si sono impegnati a rimborsare immediatamente il canone per diritti d'autore ai commercianti che avrebbero fornito la prova dell'esportazione ;

considerando che vi sono dei produttori e degli importatori che non fanno parte della suddetta associazione, la Commissione, in applicazione dell'articolo 11, ha indirizzato alla ZPÜ, il 12 marzo 1970, una richiesta di informazioni, da fornire nel termine di tre settimane, nella quale venivano posti i seguenti quesiti :

1. . . . (senza oggetto)

2. Qual'è il contenuto di tutti gli accordi e transazioni conclusi fra la ZPÜ ed i produttori non membri dell'Associazione relativamente al canone di cui all'articolo 53, paragrafo 5, della legge tedesca sui diritti d'autore ?

3. Qual'è il contenuto degli accordi relativi allo stesso oggetto intervenuti fra la ZPÜ e gli importatori di apparecchi di registrazione ?

4. Qualora ciò non risultasse chiaramente dagli accordi di cui ai punti 1, 2 e 3, si prega di precisare inoltre :

 a) in base a quali ammontari di produzione o di vendita nel paese, sono stati calcolati o valutati i versamenti forfettari ;

 b) se per fissare, in particolare, l'ammontare di detti versamenti forfettari si è preso in considerazione il fatto che una determinata percentuale (ed eventualmente quale) degli apparecchi di registrazione venduti sul territorio nazionale vengono esportati ;

 c) su quale prezzo di vendita per apparecchio e su quale percentuale (ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 5, ultima frase, della legge sui diritti d'autore) è stato fondato il calcolo dei suddetti versamenti forfettari ?

5. Qual è il contenuto dell'atto costitutivo della ZPÜ ?

considerando che alla ZPÜ è stata concessa, a sua richiesta, una proroga fino al 24 aprile 1970 ; che la ZPÜ ha risposto il 10 aprile 1970, senza peraltro fornire le informazioni sopra indicate, adducendo che gli accordi con i produttori non appartenenti all'Associazione e con gli importatori non contengono disposizioni di sorta sull'esportazione o la riesportazione ;

considerando che con lettera del 7 settembre 1970 si è fatto presente alla ZPÜ che la situazione era mutata in seguito all'impegno assunto dai produttori membri dell'Associazione ; che, allo stesso tempo, la si era invitata a fornire le informazioni relative ai produttori non membri dell'Associazione ed agli importatori entro un nuovo termine di un mese ; che si è attirata l'attenzione della ZPÜ sulle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 17 ; che in data 14 settembre 1970 non più la ZPÜ, ma il Direttore generale e Presidente della GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte), inviava una lettera in cui, invece del contenuto integrale degli accordi e delle parti in causa, vi figurava una sola clausola tratta dai rispettivi accordi, ai sensi della quale il canone da versare a norma delle disposizioni dell'articolo 53, paragrafo 5, della legge tedesca sui diritti d'autore, è pari al 5 % del ricavo delle vendite ;

IV

considerando che le informazioni richieste dalla Commissione sono necessarie a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ; che la Commissione può valutare gli eventuali effetti di restrizione della concorrenza degli accordi e delle transazioni, solo dopo aver preso conoscenza del loro contenuto integrale, compresa l'indicazione dei rispettivi contraenti e dei motivi economici presi in considerazione per il calcolo del canone in questione ; che, contrariamente a quanto sostiene la

ZPÜ, non importa di sapere, a tal fine, se gli accordi contengano una regolamentazione esplicita degli scambi fra Stati membri ; che, dato che l'articolo 85, paragrafo 1, contempla non solo gli accordi che hanno per oggetto, ma anche quelli che hanno solo per effetto di restringere la concorrenza nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare il commercio fra Stati membri, il contenuto di un accordo non è il solo elemento determinante per il suo apprezzamento ; che spetta inoltre alla Commissione decidere se vi sia infrazione all'articolo 85 ; che un'impresa alla quale siano state richieste informazioni in merito ad un contratto non può esimersi dal fornirle adducendo che, a suo parere, il contratto non ha alcuna incidenza sul commercio fra Stati membri ;

considerando che per poter dar seguito regolarmente alla procedura, la Commissione deve inoltre sapere qual è la forma giuridica della ZPÜ, chi sono i suoi membri, qual è il livello di partecipazione di ciascuno di essi alla ZPÜ e chi rappresenta la ZPÜ nei confronti dei terzi ;

considerando che a norma degli articoli 15, paragrafo 1b, e 16, paragrafo 1c, del regolamento n. 17, il cui testo è riprodotto in allegato alla presente decisione, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni d'imprese

a) ammende, quando intenzionalmente o per negligenza forniscano informazioni inesatte in risposta ad una domanda rivolta a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 5, o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 11, paragrafo 5 ;

b) penalità di mora, per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Zentralstelle für Private Überspielungsrechte (Amministrazione centrale dei diritti di riproduzione privati) ha l'obbligo di fornire, entro il termine di un mese dalla notifica della presente decisione, le seguenti informazioni :

a) Comunicare il testo integrale degli accordi e delle transazioni esistenti fra la ZPÜ ed i produttori tedeschi di apparecchi di registrazione e videorecorder non membri dell'Associazione centrale delle industrie elettrotecniche, relativi al canone di cui all'articolo 53, paragrafo 5, della legge tedesca sui diritti di autore, con indicazione delle parti in ciascun caso interessate.

b) Comunicare il testo integrale dei corrispondenti accordi e transazioni intervenuti fra la ZPÜ e gli importatori di apparecchi di registrazione e videorecorder.

c) Comunicare gli ammontari di produzione o di vendite, per paese, che sono serviti di base per il calcolo o la stima dei versamenti forfettari contemplati negli accordi di cui alle lettere a) e b).

d) Precisare se per fissare i versamenti forfettari in questione, si è preso in considerazione il fatto che una determinata percentuale (ed eventualmente quale) degli apparecchi di registrazione, venduti sul territorio nazionale, è esportata.

e) Precisare su quale prezzo di vendita per apparecchio e su quale percentuale (ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 5, ultima frase, della legge tedesca sui diritti d'autore) si è basata la ZPÜ nel calcolo dei versamenti forfettari.

f) Indicare la forma giuridica della ZPÜ.

g) Indicare i soci della ZPÜ.

h) Precisare le quote di partecipazione dei singoli membri della ZPÜ.

i) Indicare chi rappresenta la ZPÜ.

Articolo 2

L'allegato alla presente decisione è parte integrante della stessa.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla « Zentralstelle für Private Überspielungsrechte », Herzog-Wilhelm-Straße 28, 8 München.

Contro la presente decisione può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a Lussemburgo, alle condizioni previste dal trattato che istituisce la CEE, in particolare ai sensi degli articoli 173 e 185.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

Articolo 15

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni d'imprese ammende varianti da cento a cinquemila unità di conto quando intenzionalmente o per negligenza :

a.

b. forniscano informazioni inesatte in risposta a una domanda rivolta a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 5, o dell'articolo 12, o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 11, paragrafo 5,

.

Articolo 16

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed associazioni d'imprese penalità di mora varianti da cinquanta a mille unità di conto per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle :

a.

b.

c. a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5,

.